

Memorandum Of Understanding

(il “MOU”)

TRA

LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, 00185, via Marsala, n. 29 h, partita IVA 01932500026 e codice fiscale 81020000022, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Luigi Capello, nato a Roma, il 14/07/1960, codice fiscale CPLLGU60L14H501P (di seguito, anche, “**LVG**” o alternativamente la “**Società**”),
e

Università degli Studi di Trieste con sede legale in Piazzale Europa, 1 – Trieste, Cap 34127 partita IVA 00211830328, codice fiscale 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it in persona del suo Rettore e rappresentante legale *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17/06.1965, codice fiscale DLNRRT65H17L483Q, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2023 (prot. n. 53746) (di seguito l’Università o lo “**Scouting Partner**” o “**Partner**”);

(di seguito LVG e il Partner indicati collettivamente quali “**Parti**” e singolarmente anche come “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- A. LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata che opera nel Venture Capital, con particolare riferimento alle imprese classificabili come startup innovative;
- B. **Scouting Partner by LVenture Group** (di seguito il “**Programma**”), è un programma gestito da LVG volto ad accrescere il valore delle imprese che ne prendono parte attraverso la creazione di un network che ha l’obiettivo di favorire lo scambio di opportunità di investimento nell’ecosistema italiano;
- C. lo Scouting Partner è un’istituzione pubblica di alta formazione e ricerca scientifica che promuove lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico per gli studenti che ne fanno parte;
- D. le Parti intendono collaborare al fine di iniziare un percorso di mutuo scambio di opportunità di investimento, a tal proposito, lo Scouting Partner intende presentare a LVG talenti, startup in fase early stage o realtà aziendali più consolidate (di seguito cumulativamente indicate come “**Startup e Talenti**”);
- E. la comunicazione dell’adesione al Programma da parte dello Scouting Partner è consentita per l’intero periodo di durata della collaborazione, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente accordo.

** ** *

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL MOU

Con la sottoscrizione del presente MOU, le Parti intendono porre le basi del reciproco rapporto in forza del quale:

- il Partner è interessato a individuare e presentare Startup e Talenti al fine di favorirne l’interazione e la partecipazione alle iniziative e attività promosse da LVG;
- LVG è interessata: a valutare in via preferenziale le Startup e Talenti presentati dal Partner e, altresì, a comunicare attraverso i propri canali social e non la partecipazione del Partner al Programma.

ART. 2 – IMPEGNI DELLO SCOUTING PARTNER

In ossequio al principio di buona fede, lo Scouting Partner si impegna a:

- comunicare a LVG la tipologia di rapporto in essere con ciascuna delle Startup e Talenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di fornitura, fee e supporto per fundraising, equity, interessi patrimoniali, advisory fee);

- fornire a LVG tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto rispetto degli impegni previsti nel presente MOU;
- non utilizzare i loghi e/o i marchi di LVG senza preventiva autorizzazione scritta (la quale potrà avvenire anche attraverso la condivisione di apposite guidelines e/o attraverso comunicazioni scritte via e-mail);
- richiedere preventivamente a LVG (a mezzo e-mail indirizzata a comunicazione@lventuregroup.com) la possibilità di comunicare a soggetti terzi la partecipazione al Programma Scouting Partner by Lventure Group.

Art. 3 – IMPEGNI DI LVG:

Con il presente MOU, LVG si impegna a:

- invitare un referente del Partner a partecipare agli eventi relativi all'ecosistema startup organizzati da LVG;
- partecipare, tramite uno o più suoi referenti, ad almeno 2 sessioni l'anno di presentazione di Startup e Talenti.

Art. 4 – CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

LVG non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di LVG né lo / la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di LVG

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da LVG; è parimenti esclusa ogni garanzia di LVG per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 5 – DURATA

Quanto descritto dal presente MOU produrrà i suoi effetti per 1 (uno) anno a partire dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato, di volta in volta, per uguale periodo.

Resta salva la facoltà delle Parti di poter interrompere in qualsiasi momento il rapporto tramite comunicazione a mezzo email. In tal caso, il Partner dovrà rimuovere qualsiasi riferimento relativo alla partecipazione al Programma.

Art. 6 – COMUNICAZIONE

Lo Scouting Partner potrà comunicare l'adesione al Programma sui canali proprietari, nei limiti della durata della collaborazione e comunque nel rispetto di quanto autorizzatogli da LVG.

L'adesione al Programma è identificata dal logo "Scouting Partner by Lventure Group" (di proprietà esclusiva di LVG) nelle versioni che verranno inviate da LVG al Partner e il cui utilizzo è consentito esclusivamente per la durata della collaborazione.

Art. 7 – RISERVATEZZA, INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSI

Lo Scouting Partner si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo in ordine a: dati, notizie o circostanze connesse esplicitamente o implicitamente con l'attività della Società, dei suoi soci, dei responsabili, degli esponenti aziendali, dei dipendenti, dei collaboratori e/o dei clienti. Inoltre, garantisce la massima riservatezza e protezione dei dati, dei documenti e delle informazioni della Società e, in generale, di tutte quelle notizie cui lo Scouting Partner sia venuto a conoscenza durante la vigenza del presente MOU.

Lo Scouting Partner si impegna, altresì, a non utilizzare a beneficio di terzi: schemi, modelli o specifiche metodologie elaborate dalla Società, senza un previo consenso scritto.

Lo Scouting Partner è tenuto ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi con le attività svolte da LVG. Non si considerano in conflitto di interessi le attività in corso o future poste in essere dall'Università con soggetti terzi nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 8 – NORME SULLA PRIVACY

Con la sottoscrizione presente MOU, le Parti, previamente informate oralmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13

Regolamento UE 2016/679, acconsentono al trattamento e comunicazione reciproca dei dati per le finalità connesse al presente rapporto di collaborazione. Le Parti, nell'ambito della collaborazione, agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Art. 9 – NATURA DEL RAPPORTO

Le Parti prendono atto e accettano che il presente MOU non ha natura vincolante, bensì, ha quale obiettivo quello di formalizzare il reciproco intento delle Parti a contribuire alla creazione e consolidamento di un ecosistema imprenditoriale di successo.

Art. 10 – CODICE ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO E PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

Lo Scouting Partner dichiara di essere a conoscenza e di attenersi alle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di LVenture Group S.p.A., nonché si impegna a rispettare la procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate adottata dalla Società, documenti pubblicati integralmente sul sito www.lventuregroup.com.

LVenture Group S.p.A. dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo www.units.it

Art. 11 – SPESE

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo per l'Università è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

** ** *

Luoghi e date delle firme digitali.

Per LVenture Group S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Per Università degli Studi di Trieste
Il Rettore

.....

.....